

Sezione Luganese	Associazione Ticinese Terza Età	 atte associazione ticinese terza età	
Regolamento Associazione		Versione 1	21 04 2025

REGOLAMENTO SEZIONE ATTE DEL LUGANESE

Art. 1 DENOMINAZIONE

In applicazione dell'art. 10 dello Statuto dell'Associazione Ticinese Terza Età (ATTE) si è costituita in data 2 marzo 1982 la Sezione regionale ATTE del luganese (di seguito Sezione) con sede a Lugano.

Il logo ufficiale è quello approvato a livello cantonale, con l'aggiunta della denominazione della Sezione.

Art. 2 SCOPI

La Sezione fa parte dell'ATTE e collabora all'attuazione degli scopi e dei programmi in applicazione dell'art. 2 del suo Statuto e opera per la realizzazione di una propria attività di carattere regionale.

Art. 3 GIURISDIZIONE

La Sezione ammette di regola al suo interno i soci che risiedono nella sua giurisdizione che comprende tutto il territorio del distretto di Lugano da Bissone al Monte Ceneri e l'alta valle del Vedeggio fino a Isole.

Ogni singolo socio può partecipare alle attività di una Sezione o di un gruppo indipendentemente dal suo comune di domicilio. Ha però diritto di voto solo nella Sezione o Gruppo di appartenenza.

Art. 4 GRUPPI E CENTRI DIURNI

La Sezione si compone attualmente di:
3 gruppi senza centro Diurno:

- Breganzona
- Alto Vedeggio
- Melide

La Sezione si compone pure di 2 gruppi con la disponibilità di un centro diurno:

- Collina d'Oro
- Capriasca e Val Colla

La gestione di questi centri diurni è demandata al rispettivo Gruppo al quale compete anche l'approvazione dei suoi conti. I conti annuali e le attività dei gruppi devono essere inviati, dopo

Sezione Luganese	Associazione Ticinese Terza Età	 atte associazione ticinese terza età	
Regolamento Associazione		Versione 1	21 04 2025

l'approvazione, alla Sezione luganese la quale provvederà a inoltrarli all'ATTE cantonale. Tutti i soci del luganese che non fanno parte dei gruppi sopra indicati, sono di competenza della Sezione. La gestione del Centro diurno socio assistenziale di Lugano Via Beltramina è demandata al coordinatore cantonale dei centri diurni. Il Centro tiene una propria gestione finanziaria per quanto concerne tutto quanto non indicato nella suddivisione dei compiti fra ATTE cantonale e Sezione del Luganese per quanto attiene alle attività del centro. Le decisioni straordinarie e l'approvazione dei conti è di competenza dell'Assemblea sezionale.

Per iniziativa propria o in collaborazione con autorità e/o enti privati locali, il Comitato Sezionale può provvedere alla creazione e alla gestione di altri Gruppi e Centri Diurni con il preventivo accordo del Comitato Cantonale ATTE.

Tutti i gruppi devono dotarsi di un regolamento il cui testo base è emanato dal Comitato Cantonale.

Art. 5 FINANZIAMENTO

Il finanziamento della Sezione è assicurato dalla parte delle quote sociali, dai contributi volontari dei Comuni e da altre fonti.

E' lasciata facoltà alla Sezione di ricevere doni e contributi nell'ambito locale, finalizzati alla realizzazione dei programmi regionali.

La costituzione di riserve o fondi particolari presso i Gruppi deve essere notificata al Comitato della Sezione, quelli della Sezione al Comitato cantonale.

Per la realizzazione di programmi particolari e per l'istituzione e la gestione di Centri diurni che dovessero domandare impegni finanziari superiori alle disponibilità di cui sopra, le Sezioni possono richiedere al Comitato cantonale finanziamenti supplementari, concordandone preventivamente programmi e costi.

Dopo approvazione dell'Assemblea sezionale, il rendiconto della Sezione (compresi i conti dei Gruppi e Centri) è trasmesso al Comitato Cantonale per ratifica.

Art. 6 FUNZIONI E COMPITI DELLA SEZIONE

La Sezione:

a) cura i contatti con i soci domiciliati nella regione, realizza i programmi regionali e assicura il funzionamento dei Centri diurni di sua competenza, assumendone i costi relativi e attivando il più possibile le prestazioni volontarie dei soci;

b) attiva la ricerca e l'adesione all'Associazione di persone anziane sole o comunque bisognose di contatti sociali;

c) presta aiuto alla realizzazione dei programmi informativi sociali e culturali elaborati in sede cantonale, facilitando in particolare il compito di coordinamento del segretariato generale o di commissioni speciali istituite dal Comitato Cantonale;

d) collabora con il segretariato Cantonale nella verifica dei mezzi ausiliari attribuiti agli anziani;

Sezione Luganese	Associazione Ticinese Terza Età	 atte associazione ticinese terza età	
Regolamento Associazione		Versione 1	21 04 2025

e) promuove lo sviluppo della rivista "terza età", collaborando alla campagna inserzioni e fornendo, nei termini di tempo stabiliti, i programmi bimestrali dell'attività regionale e le relazioni sulle iniziative svolte;

f) fornisce suggerimenti al Comitato Cantonale per lo studio di problemi riguardanti le persone anziane favorendone la soluzione;

g) presta aiuto e collabora con i Gruppi per incentivarli e sostenerli nella loro attività.

Art. 7 ORGANI

Gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato;
- c) i Revisori.

Art. 8 ASSEMBLEA

La Sezione si riunisce in Assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro la fine di marzo per la discussione e l'approvazione del programma di attività e dei conti annuali.

L'Assemblea deve essere convocata almeno 10 giorni prima tramite l'Organo ufficiale dell'Associazione o mediante avviso con la menzione dell'ordine del giorno.

La Sezione si riunisce in Assemblea straordinaria tutte le volte che il Comitato giudica necessaria la convocazione o quando almeno 100 soci della giurisdizione sezionale con diritto di voto lo richiedono.

Art. 9 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

Fanno parte dell'Assemblea tutti i soci della Sezione con diritto di voto. L'Assemblea può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 10 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) approvazione del rapporto di attività;
- b) approvazione del conto economico e del bilancio della Sezione;
- c) approvazione dei conti dei Centri diurni di sua competenza;
- d) nominare il Presidente ed i membri del Comitato sezionale;
- e) nominare i Revisori dei conti;
- f) approvare le proposte del Comitato;
- g) approvare eventuali modifiche del Regolamento.

Sezione Luganese	Associazione Ticinese Terza Età	 atte associazione ticinese terza età	
Regolamento Associazione		Versione 1	21 04 2025

Le decisioni devono essere prese a maggioranza semplice dei votanti.

I conti annuali, dopo approvazione dell'Assemblea, devono essere trasmessi per ratifica al Comitato cantonale, unitamente a quelli dei Gruppi e Centri.

Art. 11 COMITATO

Il Comitato si compone da 7 a 15 membri. Essi rimangono in carica per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili. Ogni Gruppo locale deve essere rappresentato nel Comitato almeno dal Presidente del Gruppo.

Il periodo di nomina coincide con quello del Comitato Cantonale ATTE.

Il Comitato può deliberare validamente solo in presenza di almeno la metà dei membri più uno. Le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità il voto del Presidente decide. Per la liquidazione degli affari correnti il Comitato sezionale può nominare un Ufficio presidenziale.

I membri del Comitato Cantonale domiciliati nella Sezione ed il Segretario Cantonale ricevono l'avviso di convocazione del Comitato sezionale ed hanno facoltà di parteciparvi senza diritto di voto.

Art. 12 COMPETENZE DEL COMITATO

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- a) amministra la sezione e i centri di sua competenza
- b) ratifica i conti dei Gruppi Locali e dei centri di loro competenza
- c) studia e elabora i programmi di attività
- d) esegue le decisioni prese dall'Assemblea
- e) nomina al suo interno un/una Vice Presidente, un/una segretario/a
- f) nomina un/una cassiere/a
- g) propone i delegati responsabili nelle commissioni per le attività informative sociali e culturali stabilite dal Comitato Cantonale
- h) costituisce, se necessario delle commissioni speciali
- i) propone i delegati per il Comitato cantonale ATTE secondo quanto previsto dallo statuto Cantonale
- l) stabilisce le procure e i diritti di firma sui conti della sezione e del Centro di sua competenza

Art. 13 REVISORI

I Revisori dei conti, in numero di due più un supplente, eletti dall'Assemblea, devono essere

Sezione Luganese	Associazione Ticinese Terza Età	 atte associazione ticinese terza età	
Regolamento Associazione		Versione 1	21 04 2025

scelti al di fuori del Comitato. Essi presentano un rapporto scritto all'Assemblea ordinaria. Sono nominati per un anno e sono sempre rieleggibili.

Art. 14 CARICHE ONORIFICHE

Le funzioni dei membri del Comitato, delle commissioni e dei rispettivi Presidenti sono onorifiche e non danno diritto a compenso.

Art. 15 RAPPRESENTANZA

Il Presidente rappresenta la Sezione. La sua firma, o in sua assenza quella del Vice Presidente, abbinata a quella di un membro del Comitato vincolano la Sezione verso terzi.

Art. 16 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Qualsiasi modifica del Regolamento può essere decisa esclusivamente dall'Assemblea sezionale con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti e entra in vigore dopo la ratifica del Comitato cantonale ATTE

Art. 17 SCIoglimento

Lo scioglimento della Sezione può essere deciso seguendo la procedura prevista dallo Statuto ATTE.

Il patrimonio finanziario della Sezione ed eventuali altri beni vanno consegnati all'ATTE Cantonale che li amministra e li tiene a disposizione per l'eventuale ricostituzione della Sezione.

Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è previsto nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni dello Statuto ATTE.

Art. 19 APPROVAZIONE

Sezione Luganese	Associazione Ticinese Terza Età	 atte <small>associazione ticinese terza età</small>	
Regolamento Associazione		Versione 1	21 04 2025

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea della Sezione regionale ATTE luganese in data 21 marzo 2025 e sostituisce tutti i regolamenti precedenti ed entra in vigore dopo la ratifica del Comitato Cantonale.

SEZIONE REGIONALE DEL LUGANESE

Il Presidente:

La Segreteria:


